

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/335 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2021

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2021) 1386]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari ⁽¹⁾, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 63, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione ⁽⁴⁾ è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività situate in alcuni Stati membri e a seguito dell'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte di tali Stati membri in conformità alla direttiva 2005/94/CE del Consiglio.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza, istituite in conformità alla direttiva 2005/94/CE dagli Stati membri elencati nell'allegato di detta decisione di esecuzione, comprendano almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza in tale allegato.
- (3) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/239 della Commissione ⁽⁵⁾ a seguito della comparsa di nuovi focolai di HPAI nel pollame o in altri volatili in cattività in Cechia, Finlandia, Francia, Germania e Polonia, di cui era necessario tenere conto in tale allegato.
- (4) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2021/239 la Cechia ha notificato alla Commissione la comparsa di un recente focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nella regione di Plzeň.
- (5) Inoltre la Polonia ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nelle regioni (voivodati) della Slesia, della Grande Polonia e di Lubusz.
- (6) Anche la Svezia ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui erano tenuti pollame o altri volatili in cattività nella regione della Scania.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 della Commissione, del 30 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 402 dell'1.12.2020, pag. 144).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/239 della Commissione, del 16 febbraio 2021, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1809 relativa ad alcune misure di protezione contro focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L 561 del 17.2.2021, pag. 1).

